

**BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE
DETENUTE DA A.S.M. CODOGNO S.R.L. NELLA SOCIETA' ASMU S.R.L.**

QUESITO:

Spett.le ASM Codogno S.r.l,

con la presente comunicazione richiediamo una precisazione in merito al bando d'asta pubblica per la cessione delle quote societarie detenute da ASM Codogno s.r.l. nella società ASMu s.r.l. .

All'art. 4, lett. m) del Bando di gara, relativo ai "Requisiti generali di partecipazione" si stabilisce che "i soggetti partecipanti alla presente procedura dovranno dichiarare pena l'esclusione, di non aver subito da almeno due anni antecedenti la pubblicazione del presente Bando di Gara, sanzioni e/o provvedimenti restrittivi da parte della Autorità per L'Energia ed il Gas".

A tale riguardo si chiede di volere chiarire cosa si intenda per "provvedimenti restrittivi" da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e se, eventualmente, il termine "restrittivi" non costituisca errore materiale, volendosi invece scrivere "prescrittivi".

RISPOSTA:

Non si tratta di errore materiale, tuttavia il significato del termine nel contesto: "di non aver subito da almeno due anni antecedenti la pubblicazione del presente Bando di Gara, sanzioni e/o provvedimenti restrittivi da parte della Autorità per L'Energia ed il Gas" va esaminato in relazione all'intera frase.

Al termine "restrittivi", infatti, si deve attribuire il senso reso palese dal significato proprio delle premesse, ossia: "sanzione e/o provvedimenti".

La presenza di sanzioni e/o provvedimenti aventi natura sanzionatoria è la richiesta alla quale deve fare riferimento il soggetto interessato.

Si deve dunque concludere che il significato del termine "prescrittivi" e/o "restrittivi" è equipollente, se collegato ad un provvedimento avente natura sanzionatoria.